



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2010/0186(NLE)

21.6.2011

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

relativa al progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Thomas Ulmer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pag.
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
(09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))**

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09185/2011),
 - visto il progetto di accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (14370/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0124/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0010/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Georgia.

MOTIVAZIONE

Il presente accordo è un accordo internazionale volto a regolamentare le relazioni aeree tra l'Unione europea, i suoi 27 Stati membri e la Georgia.

Obiettivo dell'accordo è la creazione di uno spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Georgia. Gli accordi bilaterali in vigore finora, che regolamentavano i servizi aerei tra le due parti, devono essere sostituiti da questo nuovo accordo. Tale passo si inserisce nel contesto della politica di vicinato dell'Unione europea, volta anche alla creazione di uno spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi vicini.

Il Consiglio ha firmato l'accordo il 2 dicembre 2010. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria.

L'accordo in dettaglio

L'accordo permetterà di estendere alla Georgia le regole del mercato unico dei trasporti aerei in vigore nell'Unione europea e di creare condizioni quadro uniformi per tutti i vettori aerei dell'Unione europea e della Georgia. Grazie all'applicazione alla Georgia delle norme in vigore in materia di sicurezza aerea e di gestione del traffico aereo, si potrà giungere all'apertura reciproca dei mercati, rendendo così possibile una partecipazione non discriminatoria di tutti gli attori economici allo spazio aereo comune. In futuro tutti i vettori aerei dell'Unione e della Georgia potranno proporre i loro servizi sull'insieme del territorio dell'Unione e della Georgia.

Si parte dal principio che l'apertura reciproca dei mercati permetterà la partecipazione di nuovi operatori sul mercato, l'utilizzazione di aeroporti finora sottoutilizzati e il consolidamento dei vettori aerei dell'Unione. Secondo le stime della Commissione, l'introduzione progressiva di uno spazio aereo comune tra l'Unione e la Georgia fin dal primo anno farebbe aumentare di 25.000 il numero dei passeggeri e genererebbe vantaggi per i consumatori per circa 17 milioni di euro.

La decisione del Consiglio approva l'accordo (art. 1). Inoltre il Consiglio stabilisce le procedure da rispettare in caso di denuncia dell'accordo (art. 2), per la partecipazione dell'Unione e dei suoi Stati membri al comitato misto istituito per l'attuazione dell'accordo (art. 3), per la risoluzione delle controversie (art. 4) nonché per quanto concerne l'obbligo degli Stati membri di informare la Commissione, in particolare sulle questioni relative alla sicurezza dell'aviazione civile e alla protezione della navigazione aerea (art. 5).

È opinione condivisa che la cooperazione tra l'Unione europea e la Georgia in materia di regolamentazione, di importanza centrale per un funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei, possa essere assicurata solo a livello di Unione europea e che la conclusione dell'accordo da parte dell'Unione europea rispetti quindi il principio di sussidiarietà.

In conformità dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE, la conclusione di questo accordo internazionale è sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo. In conformità dell'articolo 81 del suo regolamento il Parlamento dà la sua approvazione sugli accordi internazionali nel quadro di una sola votazione e non è possibile presentare emendamenti.

In considerazione di quanto detto in precedenza, il relatore raccomanda alla commissione per i trasporti e il turismo di dare l'approvazione alla conclusione di questo accordo.